



*Coop Personalversicherung – Pensionskasse der Coop Gruppe
Coop Assurance du personnel – Caisse de pension du groupe Coop
Coop Assicurazione del personale – Cassa pensione del gruppo Coop*

Aggiunta I

al

Regolamento d'assicurazione

2005

In vigore il 1° gennaio 2006

Aggiunta I al Regolamento d'assicurazione 2005

§ 1	Prefazione	3
§ 2	Modifiche del Regolamento 2005	3
	Art. 8 Acquisto di prestazioni previdenziali	3
	Art. 14 Retribuzione annua determinante	4
	Art. 18 Avere supplementare	5
	Art. 26 Prestazioni in capitale anziché pensioni	6
	Art. 27 Età di pensionamento	7
	Art. 28 Importo della pensione di vecchiaia	7
	Art. 29 Pensione transitoria supplementare	8
	Art. 42 Diritto alla prestazione di libero passaggio	9
	Art. 45 Pagamento in contanti	9
	Art. 47 Prelievo anticipato	10
	Art. 48 Costituzione in pegno	11
	Art. 69 Aumento della pensione di vecchiaia	11
	Art. 72 Dovere d'informazione della persona assicurata e dell'avente diritto	12
§ 3	Disposizioni finali	12

§ 1 *Prefazione*

Il Regolamento 2005 è modificato ai sensi della presente Aggiunta I.

§ 2 *Modifiche del Regolamento 2005*

Art. 8 **Acquisto di prestazioni previdenziali**

1. Dopo il trasferimento del loro avere di previdenza alla CPV/CAP, le persone assicurate possono acquistare prestazioni previdenziali supplementari mediante depositi personali. L'acquisto mediante depositi personali è ammesso se la pensione d'invalidità assicurata è inferiore al 65% della retribuzione assicurata.
2. La persona assicurata può pagare in contanti o a rate l'importo per l'acquisto di prestazioni previdenziali. Se sceglie il pagamento a rate, le modalità del pagamento sono fissate in una convenzione fra la CPV/CAP e la persona assicurata. Le rate stipulate includono, oltre agli interessi, anche un premio rischio per l'ammortamento del debito in caso di invalidità o decesso. Determinante per il conteggio dell'acquisto è la data del trasferimento, risp. della stipulazione della convenzione.
3. La persona assicurata deve pronunciarsi entro 60 giorni dall'affiliazione alla CPV/CAP, se desidera finanziare l'acquisto con pagamento a rate. Scaduto questo termine, si suppone che la persona assicurata rinunci a questa possibilità.
4. Scaduti i 60 giorni ai sensi del capoverso 3, la persona assicurata può in ogni momento acquistare prestazioni previdenziali nel quadro previsto al capoverso 1, a proprie spese e in contanti. In questo caso, per il conteggio dell'acquisto massimo è determinante la sua retribuzione al momento dell'acquisto. Se la persona assicurata ha fatto valere presso la CPV/CAP o presso un istituto di previdenza precedente il suo diritto a un prelievo anticipato nel quadro della promozione alla proprietà d'abitazioni, tali acquisti personali non sono ammessi prima che l'importo prelevato sia stato rimborsato; in deroga a tale disposizione, gli acquisti volontari dopo il 55° compleanno sono ammessi, sempre che, insieme ai prelievi anticipati, non superino i diritti previdenziali massimi ai sensi del Regolamento.
5. Per le persone provenienti dall'estero che non erano mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero l'importo annuo d'acquisto non deve superare il 20% della retribuzione assicurata. Il periodo d'assicurazione trascorso in un istituto di previdenza precedente è preso in considerazione per il conteggio del termine di cinque anni.
6. Dall'importo massimo d'acquisto vanno dedotti:
 - a) gli averi di libero passaggio della persona assicurata che non dovevano essere trasferiti in un istituto di previdenza in base agli articoli 3 e 4 capoverso 2^{bis} LFLP;

- b) la parte degli averi del pilastro 3a della persona assicurata superiori alla somma dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni, compresi gli interessi.
- 7. Le prestazioni che risultano da un acquisto non possono essere rimosse sotto forma di capitale durante i tre anni che seguono la data del relativo acquisto (nemmeno sotto forma di prelievo anticipato nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni).
- 8. I riacquisti in caso di divorzio sono esclusi dai limiti specificati al capoverso 4, terza frase, e al capoverso 7.
- 9. Gli averi previdenziali trasferiti a favore di una persona assicurata in seguito a divorzio vanno utilizzati ai sensi dell'articolo 7.
- 10. Prima dell'acquisto, la persona assicurata deve consegnare alla CPV/CAP una dichiarazione scritta in merito al capoverso 6, nonché gli eventuali documenti necessari.
- 11. Se il datore di lavoro finanzia tutto o parte dell'acquisto di prestazioni previdenziali, fra la CPV/CAP, il membro collettivo e la persona assicurata è stipulata una convenzione. Tale convenzione prevede segnatamente che in caso d'uscita della persona assicurata entro 10 anni dall'acquisto, l'importo pagato dal datore di lavoro venga dedotto dalla prestazione di libero passaggio ai sensi dell'articolo 43, in proporzione di 1/10 per ogni anno che alla fine del rapporto di lavoro manca ai 10 anni, conteggiati dall'effettiva data d'entrata. La deduzione per una frazione d'anno viene conteggiata pro rata temporis. La parte non attribuita alla persona assicurata è considerata riserva per contributi del datore di lavoro.

Art. 14 Retribuzione annua determinante

- 1. La retribuzione annua determinante corrisponde alla retribuzione determinante per l'AVS dell'anno in corso. Le parti della retribuzione con carattere regolare (supplementi per turni, per lavori sporchevoli, per lavori in frigo, per pericoli, ecc.) sono tenute in considerazione. Se la persona assicurata è in servizio da meno di un anno presso il membro collettivo, è considerata retribuzione annua determinante la retribuzione che avrebbe riscosso in un anno intero.
- 2. Le retribuzioni mancate per malattia, infortunio, maternità, servizio militare o civile non possono essere detratte dalla retribuzione annua determinante. Per il conteggio della retribuzione annua determinante vengono trascurate le parti occasionali come gratifiche per anzianità, indennità per ore straordinarie, ecc. Gli assegni per figli e prestazioni simili non fanno parte della retribuzione annua determinante ai sensi del presente regolamento.
- 3. Per le persone assicurate con salario a ore la retribuzione annua determinante corrisponde alla retribuzione soggetta all'AVS dell'anno precedente (eventualmente rapportata all'anno intero), tenendo conto delle modifiche già concordate per l'anno in corso.

4. Per le persone assicurate la cui retribuzione soggetta all'AVS non può essere determinata in anticipo, la retribuzione determinante è fissata in base all'ultima retribuzione conosciuta. La CPV/CAP considera inoltre le modifiche già concordate per l'anno in corso.
5. La CPV/CAP non assicura le parti della retribuzione percepite da una persona assicurata presso un datore di lavoro non membro collettivo della CPV/CAP.
6. La retribuzione annua determinante massima è pari al decuplo dell'importo limite superiore ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LPP.

Art. 18 Avere supplementare

1. Una persona assicurata attiva può costituire un conto di risparmio complementare per il pensionamento anticipato (avere supplementare). Esso ha lo scopo di compensare la riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato. L'avere supplementare è alimentato mediante gli acquisti della persona assicurata ed eventuali attribuzioni. Esso frutta interessi al tasso fissato dal Consiglio di fondazione.
2. Gli acquisti della persona assicurata non possono essere accreditati all'avere supplementare prima che la persona assicurata abbia acquistato le prestazioni regolamentari intere (articolo 8 capoverso 1).
3. L'acquisto personale a favore dell'avere supplementare (compreso l'avere di eccedenza ai sensi dell'articolo 17) non può superare la differenza, scontata al momento dell'acquisto, fra l'avere di vecchiaia necessario per le prestazioni massime ai sensi dell'articolo 8, proiettato all'età tecnica di pensionamento, e l'avere di vecchiaia necessario per le stesse prestazioni al momento del pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 27.
4. Per gli assicurati che hanno raggiunto l'età di pensionamento anticipato, l'importo massimo è determinato in base ad un pensionamento immediato. Allorché sono raggiunti gli importi massimi dell'avere di vecchiaia e dell'avere supplementare, non vengono più effettuati accrediti a favore dell'avere di vecchiaia e gli accrediti di vecchiaia non sono più dovuti.
5. In caso di prelievo anticipato nel quadro del divorzio o della promozione della proprietà d'abitazioni, si utilizza in primo luogo l'avere supplementare, in seguito l'avere di vecchiaia della persona assicurata. Un eventuale rimborso è destinato in primo luogo ad alimentare l'avere di vecchiaia.
6. L'avere supplementare è esigibile in caso di pensionamento, di decesso o di uscita. L'importo acquisito è versato oltre alle altre prestazioni definite secondo il presente Regolamento.
7. L'importo dell'avere supplementare è versato come segue:

- a) in caso di pensionamento: alla persona assicurata, sia sotto forma di un aumento della sua pensione di vecchiaia e/o della sua pensione transitoria (a scelta della persona assicurata), sia sotto forma di capitale;
 - b) in caso di decesso: al coniuge superstite, in mancanza dello stesso agli aventi diritto al capitale al decesso, sotto forma di capitale;
 - c) in caso di invalidità: alla persona assicurata, sotto forma di capitale;
 - d) in caso di libero passaggio: a favore della persona assicurata secondo gli articoli 42 e seguenti.
7. Non è ammesso superare l'obiettivo regolamentare del piano di oltre il 5%. Le prestazioni in capitale sono commutate in rendite equivalenti in base a calcolo attuariale. L'eventuale parte eccedente è devoluta a favore della CPV/CAP.

Art. 26 Prestazioni in capitale anziché pensioni

- 1. Al momento del pensionamento, ogni persona assicurata attiva può percepire sotto forma di liquidazione in capitale al massimo la metà del suo avere di vecchiaia. L'avere di vecchiaia disponibile per la liquidazione in capitale va ridotto della metà degli eventuali prelievi anticipati per proprietà d'abitazioni o divorzi non ancora rimborsati.
- 2. Se la pensione di vecchiaia non supera il 10% della rendita di vecchiaia semplice massima AVS, una persona assicurata attiva può richiedere una liquidazione totale in capitale.
- 3. Per le persone che percepiscono una pensione d'invalidità parziale, le presenti disposizioni si applicano per la parte attiva dell'assicurazione.
- 4. La richiesta di liquidazione in capitale delle prestazioni di vecchiaia va inoltrata per iscritto alla CPV/CAP al più tardi al 57° compleanno.
- 5. Per le persone assicurate sposate, la liquidazione in capitale effettiva è ammessa solo con il consenso scritto del coniuge.
- 6. Se le pensioni annue della CPV/CAP corrispondono al 10% o meno delle relative rendite minime AVS/AI, la liquidazione in capitale da parte della CPV/CAP avviene automaticamente.
- 7. Con il versamento dell'intero avere di vecchiaia, si estingue ogni diritto ad altre prestazioni della CPV/CAP. Con il versamento di una parte dell'avere di vecchiaia, il diritto ad altre prestazioni della CPV/CAP si estingue in proporzione.
- 8. È riservato l'articolo 8 capoverso 7.

Art. 27 Età di pensionamento

1. È corrisposta una pensione di vecchiaia a tutte le persone assicurate il cui rapporto di lavoro termina nel periodo fra il 58° e il 65° compleanno e che non chiedono il trasferimento della loro prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro. Il diritto a prestazioni di vecchiaia sorge al più tardi al 65° compleanno.
2. Il diritto sorge il primo giorno del mese in cui termina il rapporto di lavoro e si estingue alla fine del mese nel corso del quale l'avente diritto decede.
3. L'età di pensionamento tecnica è raggiunta il primo giorno del mese che segue il 64° compleanno. L'età di pensionamento tecnica è determinante per il conteggio delle prestazioni di rischio.
4. Le disposizioni della CPV/CAP non interferiscono con le condizioni dei contratti di lavoro fra il membro collettivo e la persona assicurata. In base al presente regolamento non sorgono diritti automatici a prestazioni supplementari del membro collettivo.

Art. 28 Importo della pensione di vecchiaia

1. L'importo annuo della pensione di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile all'inizio del versamento della pensione, moltiplicato per il tasso di commutazione che corrisponde all'età della persona assicurata (calcolata in anni e mesi) a tale data:

Età	Tasso di commutazione
58	5,64%
59	5,82%
60	6,00%
61	6,18%
62	6,36%
63	6,54%
64	6,72%
65	6,90%

2. La variazione del tasso di commutazione corrisponde allo 0,015% per ogni mese d'età.

Art. 29 Pensione transitoria supplementare

1. Una persona assicurata che inizia il pensionamento dopo il 58° compleanno può richiedere una pensione transitoria supplementare della CPV/CAP dal momento del pensionamento.
2. La pensione transitoria supplementare viene corrisposta fino al decesso della persona assicurata o finché sorge il diritto a una pensione dell'AI, al massimo comunque finché la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento AVS.
3. La persona assicurata può scegliere liberamente l'importo annuo della pensione transitoria, rispettando comunque i due limiti seguenti:
 - a) la pensione transitoria non può superare l'importo della pensione di vecchiaia AVS corrispondente all'ultima retribuzione annua intera;
 - b) l'importo della pensione transitoria può essere scelto al massimo in modo che la riduzione della pensione di vecchiaia, conformemente alla seguente tabella, non superi un quarto della pensione di vecchiaia intera.

Riduzione annua a vita della pensione di vecchiaia dal momento del pensionamento, in caso di corresponsione di una pensione transitoria annua di 1000 franchi

<i>Durata di corresponsione fino all'età di pensionamento AVS</i>	<i>Riduzione a vita della pensione di vecchiaia</i>
7 anni	365.–
6 anni	325.–
5 anni	281.–
4 anni	234.–
3 anni	183.–
2 anni	128.–
1 anno	67.–

4. Per le frazioni d'anno di corresponsione, le quote di riduzione come sopra vengono interpolate in modo lineare.
5. Se una persona che percepisce una pensione transitoria decede prima di raggiungere il termine determinante per il conteggio della riduzione a vita, o se sorge il diritto a una pensione d'invalidità, le prestazioni ridotte sono maggiorate della quota di copertura della pensione transitoria non corrisposta.

Art. 42 Diritto alla prestazione di libero passaggio

1. Le persone assicurate il cui rapporto di lavoro termina prima del 58° compleanno per un motivo diverso dall'invalidità o dal decesso, hanno diritto a una prestazione di libero passaggio.
2. Le persone assicurate il cui rapporto di lavoro termina dopo il 58° compleanno per un motivo diverso dall'invalidità o dal decesso, possono chiedere il trasferimento della prestazione di libero passaggio, sempre che questa prestazione di libero passaggio sia trasferita all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro.
3. La prestazione di libero passaggio è esigibile allorché termina il rapporto di lavoro. Da tale data frutta un interesse al tasso minimo LPP. Se la CPV/CAP non trasferisce la prestazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto tutte le informazioni necessarie, a partire da tale momento è dovuto l'interesse di mora legale ai sensi della LPP.
4. Per i trasferimenti da un membro collettivo all'altro si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

Art. 45 Pagamento in contanti

1. Fatta riserva dell'articolo 8 capoverso 7, la persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio:
 - a) se lascia definitivamente la Svizzera e non prende domicilio nel Principato del Liechtenstein;
 - b) se intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
 - c) se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore a quello del contributo annuo della persona assicurata in vigore al momento della fine del rapporto di lavoro.
2. Se dopo il 01.06.2007 la persona assicurata trasferisce il suo domicilio in uno Stato dei primi 15 membri dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia, e se in tale Stato continua ad essere soggetta a un'assicurazione obbligatoria contro i rischi della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità, il minimo LPP della sua prestazione di libero passaggio non può essere versato in contanti.
3. Se la persona assicurata è sposata, il pagamento in contanti è ammesso solo con l'approvazione scritta del coniuge.
4. La CPV/CAP ha il diritto di esigere tutte le prove che ritiene utili e di differire il pagamento fino alla loro presentazione.

Art. 47 Prelievo anticipato

1. Fatta riserva dell'articolo 8 capoverso 7, una persona assicurata attiva può chiedere il prelievo anticipato dei suoi fondi di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio fino al momento in cui compie 55 anni. La persona assicurata deve presentare le prove idonee.
2. I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà, per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni o per rimborsare prestiti ipotecari.
3. Il prelievo anticipato può essere effettuato unicamente con il consenso scritto del coniuge.
4. Fino all'età di 50 anni può essere prelevato il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere prelevata solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale la persona assicurata aveva diritto all'età di 50 anni.
5. L'importo minimo del prelievo anticipato è pari a 20000 franchi. Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni 5 anni.
6. Se le condizioni del prelievo anticipato sono adempite, la CPV/CAP dispone di un termine di 6 mesi per effettuare il versamento. In caso di un deficit di copertura, l'importo del prelievo anticipato per rimborsare prestiti ipotecari potrà essere limitato o completamente rifiutato e il termine di versamento potrà essere differito; la CPV/CAP comunicherà alla persona assicurata interessata la durata e l'estensione della limitazione.
7. Il prelievo anticipato comporta una riduzione delle prestazioni previdenziali disponibili e delle prestazioni che ne risultano. In primo luogo sono utilizzati gli eventuali averi di eccedenza, in seguito l'avere di vecchiaia o gli eventuali averi supplementari e le assicurazioni complementari. Gli altri conti, compreso l'avere di vecchiaia LPP, sono ridotti in proporzione.
8. La persona assicurata può rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione in qualsiasi momento, tuttavia solo fino al momento in cui compie 55 anni, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza oppure fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
9. La persona assicurata deve rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione se l'abitazione è venduta o se sull'abitazione sono concessi diritti equivalenti economicamente a un'alienazione. Gli eredi devono rimborsare l'importo prelevato se al decesso della persona assicurata non è esigibile alcuna prestazione.
10. L'importo rimborsato è destinato all'acquisto di prestazioni.
11. Il prelievo anticipato è soggetto all'imposta in qualità di prestazione in capitale proveniente dalla previdenza. In caso di rimborso del prelievo anticipato, la persona assicurata può esigere che l'importo relativo alle imposte pagate al momento del prelievo anticipato venga rimborsato. Tali rimborsi non possono essere dedotti dal reddito imponibile.

12. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

Art. 48 Costituzione in pegno

1. Le persone assicurate attive possono costituire in pegno i loro fondi di previdenza e/o il diritto alle loro prestazioni di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio, fino al momento in cui compiono 55 anni.
2. I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà oppure per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni.
3. La costituzione in pegno può essere effettuata solamente con il consenso scritto del coniuge.
4. Fino all'età di 50 anni può essere costituito in pegno il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere costituita in pegno solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale la persona assicurata aveva diritto all'età di 50 anni.
5. Affinché la costituzione in pegno sia valida, la CPV/CAP deve esserne informata per iscritto.
6. Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario per il pagamento in contanti (articolo 45), il pagamento di prestazioni previdenziali e il trasferimento nel quadro del divorzio.
7. Se il pegno deve essere realizzato si applicano per analogia le disposizioni relative agli effetti del prelievo anticipato.
8. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

Art. 69 Aumento della pensione di vecchiaia

1. In deroga all'articolo 28, le persone assicurate che vanno in pensione entro il 31 dicembre 2007 e hanno già compiuto 59 anni, hanno diritto alla pensione di vecchiaia alla quale avrebbero avuto diritto se fossero rimasti in servizio un anno in più, ferma restando l'ultima retribuzione assicurata, tuttavia al massimo al 106% della pensione di vecchiaia alla quale avrebbero diritto all'età di 65 anni.

Art. 72 Dovere d'informazione della persona assicurata e dell'avente diritto

1. Ogni persona assicurata, risp. avente diritto ha l'obbligo di fornire alla CPV/CAP, senza richiesta specifica e in maniera veritiera, tutte le informazioni sulla sua situazione determinanti per l'assicurazione e le prestazioni, in particolare sulle modifiche dello stato civile e familiari. Chiarificazioni e informazioni di carattere medico che la CPV/CAP esige mediante l'apposito modulo, vanno richieste al medico di famiglia ed eventualmente allo specialista curante.
2. La persona assicurata che dispone di diversi rapporti di previdenza e la cui somma delle retribuzioni e dei redditi soggetti all'AVS supera il decuplo del limite superiore ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LPP, deve informare la CPV/CAP su tutti i suoi rapporti di previdenza esistenti nonché su tutte le retribuzioni e tutti i redditi assicurati in tale quadro.
3. Le persone assicurate, risp. aventi diritto devono presentare alla CPV/CAP, risp. al servizio del personale del membro collettivo tutti i documenti richiesti dalla CPV/CAP per chiarire il diritto a prestazioni. Per stabilire il diritto a una pensione d'invalidità, la CPV/CAP può richiedere a sue spese una visita da parte del suo medico di fiducia.
4. Su richiesta della CPV/CAP, le persone che beneficiano di una pensione devono fornire un certificato di vita. Gli invalidi devono notificare spontaneamente e tempestivamente alla CPV/CAP modifiche del grado d'invalidità, indennità giornaliere percepite nel frattempo, come pure pensioni e redditi di lavoro percepiti da terzi.
5. La CPV/CAP declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze negative per le persone assicurate o i loro superstiti che risultano dalla violazione dei suddetti doveri. Se in seguito a tale violazione risultassero danni alla CPV/CAP, la stessa può rivalersi nei confronti della persona responsabile.

§ 3 Disposizioni finali

La presente Aggiunta I è stata approvata dal Consiglio di fondazione l'11 gennaio 2006 ed entra in vigore il 1° gennaio 2006. Per i termini specificati all'articolo 42 capoversi 1 e 2 nonché all'articolo 47 capoversi 1 e 8, nell'anno 2006 si applicano le disposizioni del Regolamento 2005.

La presente Aggiunta è sottoposta all'Autorità di vigilanza.

Essa è portata a conoscenza di tutti gli assicurati.